



**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOVEZZO**  
Via Canossi, 2 - 25073 Bovezzo (Bs) – Tel/Fax 030 2711398 – Tel.030 2091455  
e-mail: – [bsic836004@istruzione.it](mailto:bsic836004@istruzione.it) [bsic836004@pec.istruzione.it](mailto:bsic836004@pec.istruzione.it)  
C.F. 98092870173 – C.M. BSIC836004  
[www.icbovezzo.edu.it](http://www.icbovezzo.edu.it)

### **CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

### **ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO** (art. 6, comma 2, lettera k)

#### **VISTI**

Il C.C.N.L. 29/11/2007;  
Il CCNL 19/04/2018 (2016/2018)  
Il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008;  
Il D.Lgs n. 106 del 03.08.2009;  
Gli accordi Stato-Regioni in G.U. dell'11/01/2012

In data 18.01.2022, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 (in seguito CCNL 2007) e del CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018 nei locali dell'Istituto Comprensivo di Bovezzo (Bs), viene stipulato il presente Contratto Integrativo fra l'Istituzione Scolastica, rappresentata dal DS e le OO.SS. relativamente a quanto attiene l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. **Tale contratto avrà una validità triennale 2021-2024.**

#### **Art. 1 - Norme legislative e contrattuali vigenti**

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dal Testo Unico n. 81 del 9 aprile 2008 pubblicato sulla G.U. n.101 del 30/4/2008, degli accordi Stato-Regioni in G.U. dell'11/01/2012 e dai contratti con riferimento al CCNQ 10/7/96, al CCNL 2006/2009 e CCNL 2016/2018 del comparto scuola.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali sopra citate.

#### **Art. 2 - Soggetti tutelati**

I soggetti tutelati sono coloro che prestano servizio nell'Istituzione Scolastica con rapporto di lavoro subordinato, nonché i dipendenti di Enti ed Associazioni o esperti operanti in attività di ampliamento dell'offerta formativa prevista nel PTOF.

Ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, tra i soggetti tutelati è computata l'utenza, ed ogni altro soggetto presente a scuola in qualsiasi orario per le iniziative realizzate o autorizzate dalla scuola, conformemente alle norme vigenti.

Sono da escludersi le competenze e le responsabilità ricomprese in eventuali DUVRI.

### **Art. 3 - Obblighi della Dirigente Scolastica**

La Dirigente Scolastica, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96 e normativa successiva, ha gli obblighi, in materia di sicurezza, come previsto dall'art.18 del D.Lgs. 81/08 e in particolare:

- la valutazione dei rischi esistenti e adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali, ed altro;
- l'elaborazione di apposito documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma degli eventuali adeguamenti;
- la designazione del personale incaricato dell'attuazione delle misure di sicurezza;
- la realizzazione di interventi di informazione per il personale, così come previsto dall'art. 36 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
- l'attuazione di interventi di formazione in materia di sicurezza a favore del personale scolastico.

### **Art. 4 - Designazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.**

La Dirigente Scolastica, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione affidandone l'incarico ad un consulente esterno in possesso di idonei e certificati requisiti specifici previsti dalla normativa.

### **Art. 5 - Servizio di sorveglianza sanitaria**

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute. La Dirigente Scolastica, ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/08, nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

### **Art. 6 - Documento di Valutazione dei Rischi**

Il documento di valutazione dei rischi è redatto dalla Dirigente Scolastica, sentito l'RLS e sulla base della consulenza fornita dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Può anche avvalersi della collaborazione di esperti dell'Ente Locale proprietario dell'edificio e di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

### **Art. 7 - Riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione**

Almeno una volta all'anno il Dirigente Scolastico riunisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, composto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dal Medico competente e dai referenti per la sicurezza dei plessi onde ottemperare a quanto previsto dall'art. 35 del TU 81/08.

Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

## **Art. 8 - Organizzazione del Servizio e designazione degli Addetti alle Emergenze**

Nell'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, la Dirigente prevede la designazione delle cosiddette "figure sensibili", ossia lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotte antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di primo soccorso, della gestione dell'emergenza. Vengono individuate, previa consultazione del RLS, nell'ambito del personale docente e ATA. I lavoratori designati, individuati garantendo il più ampio coinvolgimento e la rotazione degli incarichi, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. L'incarico affidato non può essere declinato salvo per giustificati motivi. In generale si garantisce per ogni turno di servizio la presenza di un addetto al primo soccorso e di un addetto alla lotta antincendio. Nel corso dell'anno si prevede l'attuazione di prove di evacuazione.

Ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera B del D. Lgs. 81/08 il Dirigente scolastico assegna al personale debitamente formato l'incarico di:

- coordinatore/sostituto coordinatore delle operazioni di evacuazione della scuola;
- addetto alla prevenzione incendio;
- addetto al primo soccorso.

## **Art. 9 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

La R.S.U. eleggono o designano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) i cui compiti e prerogative sono contenuti negli artt. 18, 35, 37 e 47 del D.lgs. 81/08 e nell'art.73 del vigente CCNL.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e deve segnalare preventivamente alla Dirigente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.

La Dirigente consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutte le materie e in tutti i casi previsti dalla normativa. La consultazione deve avvenire con congruo anticipo.

Il contenuto della consultazione deve essere verbalizzato e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, e, su specifica richiesta, informazioni e documentazione in merito ad ogni altra questione relativa alla gestione di tutta la materia.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 10 e 11, del D. Lgs. 81/2008.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari definiti per legge.

## **Art. 10 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di sicurezza**

Nei limiti delle risorse disponibili devono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.

I contenuti minimi della formazione per i lavoratori sono quelli individuati dall'art. 37 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e in base a quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
- c) prevenzione dello stress lavoro correlato come da art.28 comma 1, con riferimento all'accordo europeo dell'8/10/2004.

### Art. 11 - Interpretazione Autentica

In caso di controversie sull'interpretazione di una norma del presente contratto integrativo si conviene di limitare a 10 giorni dalla richiesta scritta, inviata all'altra, dalla parte interessata, il termine entro il quale incontrarsi per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi, come previsto dall'art. 2 comma 1 del CCNL, entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo. Sarà cura del Dirigente rendere noto con una specifica comunicazione interna l'accordo e il conseguente mutamento del testo contrattuale.

### Art. 12 - Norme di rinvio

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e dal D. Lgs. 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, e dai contratti con riferimento al CCNQ 7/5/96, e al CCNL.


Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali sopra citate.

LA PARTE PUBBLICA  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Lenora Coco



LA R.S.U.

Bellini Anna  
Manganaro Maria Grazia



Per le Organizzazioni Sindacali:

FLC CGIL \_\_\_\_\_

CISL FSUR \_\_\_\_\_

UIL SCUOLA RUA \_\_\_\_\_

SNALS CONFISAL \_\_\_\_\_

GILDA UNAMS \_\_\_\_\_

ANIEF \_\_\_\_\_